

REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale Bari
DIREZIONE GENERALE
Lungomare Starita n. 6 - 70123 - Bari -

Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno 2024.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Bari, con sede legale in Bari a Lungomare Starita n 6, rappresentata dal **Direttore Generale F.F. Avv. Luigi Fruscio** che opera per sé ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito denominata anche Committente,

E

IL SOGGETTO AGGREGATORE

Denominato **RETE DI DIAGNOSTICA BARESE** sulla base del modello organizzativo di tipo **Modello B1** nella forma di Rete soggetto / Rete contratto ed iscritto nel registro delle imprese il _____ prot. n. _____ con sede legale in **BARI** (Prov. **BA** - **CAP 70100**) **VIA AMENDOLA ANG. VICO CAPURSO** rappresentata dalla sottoscritta _____ come da fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario della ASL che redige il presente atto, dichiara di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL: certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Comitato di gestione e i poteri di rappresentanza, a data recente, oppure copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell'assemblea del soggetto **Aggregatore**, che aggrega i seguenti laboratori di patologia clinica, operanti nell'ambito della ASL **BARI** committente, e di seguito riportati:

n°	COD. SISR	COD. NSIS	con sede in	alla via	C.F.- P. IVA
1	100575	675971	BARI	VIA AMENDOLA ANG. VICO CAPURSO	02504180726
2	676015	006500	BARI	VIA NICOLAI, 8	02502150721
3	099692	006610	BARI	C.SO VITTORIO VENETO N. 6	07692900728
4	678491	005111	GRAVINA IN PUGLIA	P.ZZA CAVOUR, 27	07019660724
5	676033	023100	ADELFA	VIA VITTORIO VENETO N.202	01062720725

accreditati per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca specialistica

Patologia Clinica

n°	COD. NSIS	D.D.
1	675971	D.D. N. 285 DEL 09/10/2023
2	006500	D.D. n. ____ del _____
3	006610	D.D. n. 210 del 18/09/2017
4	005111	D.D. n. 283 del 03/11/2020 -D.D. n. 276 del 01/10/2021 -D.D. n. 281 del 15/10/2021
5	023100	D.D. n. ____ del _____

ovvero per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n. 4/2010, di seguito indicato come "Erogatore, dichiara – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., – di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

RICHIAMATI

- l'art. 8 quater, l'art. 8 - quinquies e l'art. 8 - sexies del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 502/1992 e successive modificazioni;
- l'art. 6, commi 5 e 6 della Legge (L.) 23.12.1994, n. 724;
- l'art. 2, comma 8 della L. 28.12.1995, n. 549;
- l'art.1, comma 32 della L. 23.12.1996, n. 662;
- l'art. 32, comma 8 della L. 27.12.1997, n. 449;
- l'art. 72, comma 1 della L. 23.12.1998, n. 448;
- l'art. 53 comma 16 - ter del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1392 del 05.10.2001;
- la L. 16.11.2001, n. 405;
- l'art. 11 della Legge Regionale (L.R.) n. 32 del 05.12.2001;
- la DGR n. 2087 del 27.12.2001;
- la DGR n. 1073 del 16.07.2002;
- l'art. 30 comma V della L.R. n. 4 del 07.03.2003;
- la DGR n. 1326 del 04.09.2003;
- l'art. 17 comma 1 della L.R. n. 14 del 04.08.2004;
- la DGR n. 1366 del 03.09.2004;
- la DGR n. 1794 del 30.11.2004;
- l'art. 1, comma 171, L. 30.12.2004, n. 311;
- l'art. 18 della L.R. 09.08.2006 n. 26;
- la DGR n. 1621 del 30.10.2006;
- la DGR n. 1400 del 03.08.2007;
- la DGR n. 95 del 31.01.2008;
- la L. 06.08.2008, n. 133;
- l'art 16 della L.R. 02.07.2008 n. 19;
- la DGR n. 1494 del 04.08.2009;
- la DGR n. 2671 del 28.12.2009;
- la DGR n. 1500 del 25.06.2010;
- l'art. 3 della L.R. 24.09.2010 n.12;
- la DGR n. 2866 del 20.12.2010;
- la L.R. 09.02.2011 n. 2;
- la DGR n. 2990 del 29.12.2011;
- il Decreto Legge (D.L.) 06.07 2012, n. 95;
- la L. 07.08.2012, n. 135;
- il D.Lgs. 09.11.2012, n. 192;
- la DGR n. 240 del 18/02/2013;
- la DGR n. 951 del 13/05/2013;
- la DGR n. 1304 del 09/07/2013;
- la DGR n. 482 del 28/03/2017;
- la L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 736 del 16/05/2017;
- la DGR n. 25 del 12/01/2018;
- la DGR n. 34 del 12/01/2018;
- la DGR n. 503 del 19/03/2019;
- la DGR n. 350 del 08/03/2021;
- nota ASL BA prot. n. 158306 del 20/12/2021;
- la Circolare Regione Puglia prot. AOO_183 n. 855 del 20.01.2022;
- la Circolare Regione Puglia prot. AOO_183 n. 7075 del 12.05.2022;
- la DGR n. 1946 del 22/12/2022;
- la nota Regione Puglia prot. AOO_183 n. 7724 del 17/05/2023;
- la nota Regione Puglia prot. AOO_183 n. 8949 del 14/06/2023;
- la DGR n. 1924 del 21/12/2023;
- la DGR n. 1987 del 28/12/2023;
- la DGR n. 71 del 05/02/2024.

IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali con spesa da porre a carico del SSR, tenuto conto dei limiti di spesa per ciascuna branca specialistica stabilita dalle leggi e disposizioni regionali e della verifica delle dichiarazioni contenute nelle griglie di cui alla DGR n. 25/2018 confermata con DGR n. 1924 del 21/12/2023;

SI STIPULA

il presente contratto, con validità per l'anno **2024**, che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore: singolo/soggetto aggregatore, e all'interno dell'aggregazione di ogni singolo erogatore, di prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell'ASL e del SSR.

ART. 1

Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia

1. Preso atto della **Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1117 del 03/06/2024, così come modificata con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1413 del 09/07/2024**, con le quali la Asl Bari ha determinato il limite di spesa Aziendale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate, il Committente si impegna, con le modalità ed i criteri previsti dalla Giunta Regionale, così come in premessa richiamati, ad acquistare dell'Erogatore singolo/soggetto aggregatore, e all'interno dell'aggregazione da ogni singolo erogatore, un volume di prestazioni distinte per ogni singola tipologia, in favore dei residenti della Regione Puglia, che s'intende al netto della quota ticket ed al lordo della quota ricetta, così come di seguito riportato:

Prog.	Codice	Descrizione Prestazione
1	90012	17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P)
2	90015	ACIDI BILIARI
3	90025	ACIDO LATTICO
4	90032	ACIDO PIRUVICO
5	90045	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]
6	90051	ALBUMINA [S/U/DU]
7	90052	ALDOLASI [S]
8	90053	ALDOSTERONE [S/U]
9	90054	ALFA 1 ANTITRIPSINA [S]
10	90055	ALFA 1 FETOPROTEINA [S/LA/ALB]
11	90061	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [S]
12	90062	ALFA 1 MICROGLOBULINA [S/U]
13	90063	ALFA 2 MACROGLOBULINA
14	90064	ALFA AMILASI [S/U]
15	90065	ALFA AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA)
16	90075	AMMONIO [P]
17	90081	ANDROSTENEDILOLO GLUCURONIDE [S]
18	90082	ANGIOTENSINA II
19	90084	APOLIPOPROTEINA ALTRA
20	90085	APOLIPOPROTEINA B
21	90091	APTOGLOBINA
22	90092	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]
23	90093	BARBITURICI
24	90094	BENZODIAZEPINE
25	90101	BETA2 MICROGLOBULINA [S/U]
26	90102	BICARBONATI (IDROGENOCARBONATO)
27	90104	BILIRUBINA TOTALE
28	90105	BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA

29	90111	C PEPTIDE
30	90112	C PEPTIDE: DOSAGGI SERIATI DOPO TEST DI STIMOLO (5)
31	90114	CALCIO TOTALE [S/U/DU]
32	90115	CALCITONINA
33	90121	CALCOLI E CONCREZIONI (RICERCA SEMIQUANTITATIVA)
34	90122	CALCOLI ESAME CHIMICO DI BASE (RICERCA QUALITATIVA)
35	90123	CARBAMAZEPINA
36	90125	CERULOPLASMINA
37	90131	CHIMOTRIPSINA [FECI]
38	90132	CICLOSPORINA
39	90133	CLORURO [S/U/DU]
40	90135	COBALAMINA (VIT. B12) [S]
41	90141	COLESTEROLO HDL
42	90142	COLESTEROLO LDL
43	90143	COLESTEROLO TOTALE
44	90144	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)
45	90151	CORPI CHETONICI
46	90152	CORTICOTROPINA (ACTH) [P]
47	90153	CORTISOLO [S/U]
48	90154	CREATINCHINASI (CPK O CK)
49	90155	CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB)
50	90161	CREATINCHINASI ISOENZIMI
51	90162	CREATINCHINASI ISOFORME
52	90163	CREATININA [S/U/DU/LA]
53	90164	CREATININA CLEARANCE
54	90171	DEIDROEPIANDROSTERONE (DEA)
55	90172	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)
56	90173	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE
57	90175	DIIDROTESTOSTERONE (DHT)
58	90182	DOXEPINA
59	90183	DROGHE D'ABUSO
60	90184	ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)
61	90192	ESTRADIOLO (E2) [S/U]
62	90193	ESTRIOLO (E3) [S/U]
63	90194	ESTRIOLO NON CONIUGATO
64	90195	ESTRONE (E1)
65	90201	ETANOLO
66	90204	FARMACI ANTIINFIAMMATORI
67	90211	FARMACI DIGITALICI
68	90213	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (GRASSI, PROD. DI DIGESTIONE, PARASSITI)
69	90214	FECI SANGUE OCCULTO
70	90221	FENITOINA
71	90223	FERRITINA [P/(SG)ER]
72	90224	FERRO [DU]
73	90225	FERRO [S]
74	90232	FOLATO [S/(SG)ER]
75	90233	FOLLITROPINA (FSH) [S/U]
76	90234	FOSFATASI ACIDA
77	90235	FOSFATASI ALCALINA

78	90241	FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO
79	90242	FOSFATASI PROSTATICA (PAP)
80	90243	FOSFATO INORGANICO [S/U/DU]
81	90245	FOSFORO
82	90255	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (GAMMA GT) [S/U]
83	90261	GASTRINA [S]
84	90262	GLOBULINA LEGANTE LA TIROXINA (TBG)
85	90263	GLUCAGONE [S]
86	90264	GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 3 DETERMINAZIONI)
87	90265	GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 6 DETERMINAZIONI)
88	90271	GLUCOSIO [S/P/U/DU/LA]
89	90272	GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) [(SG)ER]
90	90273	GONADOTROPINA CORIONICA (PROVA IMMUNOLOGICA DI GRAVIDANZA [U]
91	90274	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT. BETA FRAZIONE LIBERA) .S/U
92	90275	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT. BETA MOLECOLA INTERA)
93	90281	HB - EMOGLOBINA GLICATA
94	90284	IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA [S/U]
95	90285	INSULINA (CURVA DA CARICO O DOPO TEST FARMACOLOGICI, MAX. 5)
96	90291	INSULINA [S]
97	90292	LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F]
98	90294	LATTOSIO [U/LS]
99	90295	LEUCIN AMINO PEPTIDASI (LAP) [S]
100	90302	LIPASI [S]
101	90303	LIPOPROTEINA (A)
102	90314	LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO E INDICE DI FERTILITA'
103	90315	LIQUIDO SEMINALE PROVE DI VALUTAZIONE DELLA FERTILITA'
104	90323	LUTEOTROPINA (LH) [S/U]
105	90324	LUTEOTROPINA (LH) E FOLLITROPINA (FSH): DOSAGGI SERIATI DOPO GNRH O ALTRO STIMOLO (5)
106	90325	MAGNESIO TOTALE [S/U/DU/(SG)ER]
107	90334	MICROALBUMINURIA
108	90335	MIOGLOBINA [S/U]
109	90345	ORMONE LATTOGENO PLACENTARE O SOMATOMAMMOTROPINA (HPL) [S]
110	90351	ORMONE SOMATOTROPO (GH) [P/U]
111	90352	ORMONI: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (5) (17 OH-P, FSH, LH, T SH, ACTH, CORTISOLO, GH)
112	90353	OSSALATI [U]
113	90354	OSTEOCALCINA (BGP)
114	90355	PARATORMONE (PTH) [S]
115	90364	PIRUVATOCHINASI (PK) [(SG)ER]
116	90373	POST COITAL TEST
117	90374	POTASSIO [S/U/DU/(SG)ER]
118	90381	PROGESTERONE [S]
119	90382	PROLATTINA (PRL) [S]
120	90383	PROLATTINA (PRL): DOSAGGI SERIATI DOPO TRH (5)
121	90384	PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S]
122	90385	PROTEINE [S/U/DU/LA]
123	90391	PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE)
124	90402	RENINA [P]
125	90404	SODIO [S/U/DU/(SG)ER]
126	90412	TEOFILLINA

127	90413	TESTOSTERONE [P/U]
128	90414	TESTOSTERONE LIBERO
129	90415	TIREOGLOBULINA (TG)
130	90421	TIREOTROPINA (TSH)
131	90422	TIREOTROPINA (TSH): DOSAGGI SERIATI DOPO TRH (4)
132	90423	TIROXINA LIBERA (FT4)
133	90424	TRANSFERRINA (CAPACIT. FERROLEGANTE)
134	90425	TRANSFERRINA [S]
135	90431	TRI TEST: ALFA 1 FETO, GONADOTROPINA CORIONICA ED ESTRIOLO LIBERO
136	90432	TRIGLICERIDI
137	90433	TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)
138	90434	TRIPSINA [S/U]
139	90435	URATO [S/U/DU]
140	90441	UREA [S/P/U/DU]
141	90442	URINE CONTA DI ADDIS
142	90443	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
143	90444	URINE ESAME PARZIALE (ACETONE E GLUCOSIO QUANTITATIVO)
144	90445	VITAMINA D
145	90454	ZINCO [S/U]
146	90465	ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)
147	90473	ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA)
148	90475	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGG, IGA, IGM)
149	90481	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)
150	90482	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)
151	90483	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO
152	90493	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS INDIRETTO]
153	90495	ANTICORPI ANTI GLIADINA (IGG, IGA)
154	90505	ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA)
155	90511	ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA)
156	90514	ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ABTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (ABTPO)
157	90515	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)
158	90521	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)
159	90522	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCI (ASMA)
160	90523	ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (CUORE)
161	90524	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)
162	90525	ANTICORPI ANTI ORGANO
163	90531	ANTICORPI ANTI OVAIO
164	90534	ANTICORPI ANTI RECETTORE NICOTINICO MUSCOLARE
165	90535	ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH
166	90541	ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (ADESI) (ASA)
167	90542	ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (LIBERI) (ASA)
168	90543	ANTICORPI ANTI SURRENE
169	90544	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG)
170	90551	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)
171	90552	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)
172	90553	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)
173	90554	ANTIGENE CARBOIDRATICO 195 (CA 195)
174	90555	ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 (CA 50)
175	90561	ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4)

176	90562	ANTIGENE CARBOIDRATICO MUCINOSO (MCA)
177	90563	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)
178	90564	ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA)
179	90565	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)
180	90571	ANTIGENE TA 4 (SCC)
181	90575	ANTITROMBINA III FUNZIONALE
182	90582	AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS DIRETTO]
183	90601	COMPLEMENTO (C1 INIBITORE)
184	90602	COMPLEMENTO: C1Q, C3, C3 ATT., C4 (CIASCUNO)
185	90611	CRIOGLOBULINE RICERCA
186	90613	CYFRA 21-1
187	90614	D-DIMERO (EIA)
188	90615	D-DIMERO (TEST AL LATICE)
189	90621	EMAZIE (CONTEGGIO), EMOGLOBINA
190	90622	EMOCROMO: HB, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
191	90625	EOSINOFILI (CONTEGGIO)[ALB]
192	90642	FATTORE REUMATOIDE
193	90644	FENOTIPO RH
194	90645	FIBRINA / FIBRINOGENO: PROD. DEGRADAZIONE (FDP/FSP) [S/U]
195	90651	FIBRINOGENO FUNZIONALE
196	90662	HB - EMOGLOBINA [SG/LA]
197	90663	HB - EMOGLOBINA A2
198	90664	HB - EMOGLOBINA FETALE (DOSAGGIO)
199	90665	HB - EMOGLOBINE ANOMALE (HBS, HBD, HBH, ECC.)
200	90681	IGE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO (PER CIASCUN ALLERGENE)
201	90682	IGE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: SCREENING MULTIALLERGENICO QUALITATIVO
202	90683	IGE TOTALI
203	90684	IGG SOTTOCLASSE 1, 2, 3, 4 (CIASCUNA)
204	90685	IGG SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE
205	90692	IMMUNOFISSAZIONE
206	90694	IMMUNOGLOBULINE IGA, IGG O IGM (CIASCUNA)
207	90703	INTRADERMOREAZIONI CON PPD, CANDIDA, STREPTOCHINASI E MUMPS (PER TEST)
208	90704	LEUCOCITI (CONTEGGIO E FORMULA LEUCOCITARIA MICROSCOPICA) [(SG)]
209	90705	LEUCOCITI (CONTEGGIO) [(SG)]
210	90713	PIASTRINE (CONTEGGIO) [(SG)]
211	90721	PROTEINA C ANTICOAGULANTE ANTIGENE [P]
212	90722	PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE [P]
213	90723	PROTEINA C REATTIVA (QUANTITATIVA)
214	90724	PROTEINA S LIBERA [P]
215	90725	PROTEINA S TOTALE [P]
216	90742	REAZIONE DI WAALER ROSE
217	90743	RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (TEST DI SIMMEL)
218	90744	RESISTENZE OSMOTICO GLOBULARI (CURVA)
219	90745	RETICOCITI (CONTEGGIO) [(SG)]
220	90752	TEMPO DI EMORRAGIA SEC. MIELKE
221	90753	TEMPO DI LISI EUGLOBULINICA
222	90754	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)
223	90755	TEMPO DI TROMBINA (TT)
224	90761	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)

225	90763	TEST DI EMOLISI AL SACCAROSIO
226	90764	TEST DI FALCIZZAZIONE
227	90765	TEST DI HAM
228	90771	TEST DI KLEIHAUER (RICERCA EMAZIE FETALI)
229	90772	TEST DI RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA
230	90781	TINE TEST (REAZIONE CUTANEA ALLA TUBERCOLINA)
231	90823	TROPONINA I
232	90824	VALORE EMATOCRITO
233	90825	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)
234	90835	BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA NAS
235	90841	BATTERI ANAEROBI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C.ALMENO 10 ANTIBIOTICI)
236	90842	BATTERI ANAEROBI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
237	90843	BATTERI ANAEROBI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE
238	90844	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (ATTIVIT. ASSOCIAZIONE ANTIBIOTICHE)
239	90845	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (ATTIVIT. BATTERICIDA C.M.B.)
240	90851	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (KIRBY BAUER, ALMENO 10 ANTIBIOTICI)
241	90852	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., ALMENO 10 ANTIBIOTICI)
242	90853	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA
243	90854	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA
244	90855	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA
245	90861	BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA NAS
246	90862	BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA NAS
247	90863	BATTERI DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA IN LIQUIDI BIOLOGICI DIVERSI
248	90864	BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA
249	90865	BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA
250	90871	BATTERI POTERE ANTIBATTERICO RESIDUO IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI
251	90872	BATTERI POTERE BATTERICIDA DEL SIERO SULL'ISOLATO CLINICO
252	90873	BATTERI PRODOTTI METABOLICI IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI IDENTIFICAZIONE
253	90874	BORDETELLA ANTICORPI (E.I.A.)
254	90875	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI (E.I.A.)
255	90881	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI (I.F.)
256	90882	BRUCELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE) [WRIGHT]
257	90883	CAMPYLOBACTER ANTIBIOGRAMMA
258	90884	CAMPYLOBACTER DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
259	90885	CAMPYLOBACTER ESAME COLTURALE
260	90891	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.)
261	90892	CHLAMYDIE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
262	90893	CHLAMYDIE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA (COL. IODIO, GIEMSA)
263	90894	CHLAMYDIE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (I.F.)
264	90895	CHLAMYDIE ESAME COLTURALE
265	90901	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
266	90902	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (I.F.)
267	90903	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (MEDIANTE IBRIDAZIONE)
268	90904	CLOSTRIDIUM DIFFICILE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
269	90905	CLOSTRIDIUM DIFFICILE ESAME COLTURALE
270	90911	CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA NELLE FECI RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
271	90912	CRYPTOSPORIDIUM ANTIGENI NELLE FECI RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
272	90913	CRYPTOSPORIDIUM ANTIGENI NELLE FECI RICERCA DIRETTA (I.F.)
273	90914	E. COLI ENTEROPATOGENI NELLE FECI ESAME COLTURALE

274	90915	E. COLI PATOGENI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
275	90921	E. COLI PATOGENI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
276	90922	ECHINOCOCCO [IDATIDOSI] ANTICORPI (E.I.A.)
277	90923	ECHINOCOCCO [IDATIDOSI] ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.H.A.)
278	90924	ENTAMOEBA HISTOLYTICA ANTICORPI (E.I.A.)
279	90925	ENTAMOEBA HISTOLYTICA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE EMOAGGLUTINAZIONE PASSIVA)
280	90931	ENTAMOEBA HISTOLYTICA NELLE FECI ESAME COLTURALE (COLTURA XENICA)
281	90932	ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIURI] RICERCA MICROSCOPICA
282	90933	ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI
283	90934	ESAME COLTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO
284	90935	ESAME COLTURALE CAMPIONI CAVITA' ORO-FARINGO-NASALE
285	90941	ESAME COLTURALE DEL SANGUE [EMOCOLTURA]
286	90942	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA]
287	90943	ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA]
288	90944	HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI (E.I.A.)
289	90945	HELICOBACTER PYLORI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE
290	90951	HELICOBACTER PYLORI UREASI NEL MATERIALE BIOPTICO (SAGGIO MEDIANTE PROVA BIOCHIMICA)
291	90952	LEGIONELLE ANTICORPI (E.I.A.)
292	90953	LEGIONELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
293	90954	LEGIONELLE IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE
294	90955	LEGIONELLE IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (I.F.)
295	90961	LEISHMANIA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
296	90962	LEISHMANIA SPP. NEL MATERIALE BIOPTICO RICERCA MICROSCOPICA (GIEMSA)
297	90963	LEPTOSPIRE ANTICORPI (E.I.A.)
298	90964	LEPTOSPIRE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
299	90965	LEPTOSPIRE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE MICROAGGLUTINAZIONE E LISI)
300	90971	LISTERIA MONOCYTOGENES ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE)
301	90972	MICETI ANTICORPI (D.I.D.)
302	90973	MICETI [LIEVITI] ANTIMICOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., FINO A 5 ANTIMICOTICI)
303	90974	MICETI [LIEVITI] IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
304	90975	MICETI ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE)
305	90981	MICETI ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
306	90982	MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA (OSSERVAZIONE MORFOLOGICA)
307	90983	MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
308	90984	MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE
309	90985	MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA
310	91011	MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (MET. RADIOMETRICO, ALMENO 3 ANTIBIOTICI)
311	91012	MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (MET. TRADIZIONALE, ALMENO 3 ANTIBIOTICI)
312	91013	MICOBATTERI ANTICORPI (E.I.A.)
313	91014	MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (SAGGIO INIBIZIONE NAP MET. RADIOMETRICO)
314	91015	MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
315	91021	MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE (PREVIA REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
316	91022	MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE (MET. RADIOMETRICO)
317	91023	MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (MET. TRADIZIONALE)
318	91024	MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSCOPICA (ZIEHL-NEELSEN, KINYIUN)
319	91025	MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (E.I.A.)
320	91031	MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
321	91032	MICOPLASMA PNEUMONIAE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA

322	91033	MICOPLASMA PNEUMONIAE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
323	91034	MICOPLASMA PNEUMONIAE IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE
324	91035	NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE
325	91041	NEISSERIA MENINGITIDIS ESAME COLTURALE
326	91042	NEISSERIAE IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
327	91043	NEISSERIAE IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
328	91044	PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI] NEL SANGUE ESAME MICROSCOPICO (GIEMSA)
329	91045	PARASSITI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA MACRO E MICROSCOPICA
330	91051	PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MACRO E MICROSCOPICA
331	91052	PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MICROSCOPICA (COL. TRICROMICA)
332	91053	PARASSITI INTESTINALI [PROTOZOI] ESAME COLTURALE (COLTURA XENICA)
333	91054	PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA (PREVIA CONCENTRAZ. O ARRICCHIM.)
334	91055	PLASMODI DELLA MALARIA NEL SANGUE RICERCA MICROSCOPICA (GIEMSA)
335	91061	PLASMODIO FALCIPARUM ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
336	91062	PNEUMOCISTIS CARINII NEL BRONCOLAVAGGIO ESAME MICROSCOPICO
337	91063	PNEUMOCISTIS CARINII NEL BRONCOLAVAGGIO RICERCA DIRETTA (I.F.)
338	91064	PROTOZOI IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE
339	91065	RICKETTSIE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
340	91071	RICKETTSIE ANTICORPI [ANTI PROTEUS SPP.] (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTIN.) [WEIL-FELIX]
341	91072	SALMONELLE ANTICORPI (E.I.A.)
342	91073	SALMONELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE) [WIDAL]
343	91074	SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA DI GRUPPO
344	91075	SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
345	91081	SALMONELLE E BRUCELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTIN.) [WIDAL-WRIGHT]
346	91082	SCHISTOSOMA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE EMOAGGLUTINAZIONE PASSIVA)
347	91083	SHIGELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA
348	91084	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE ESAME COLTURALE
349	91085	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.]
350	91091	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI DNASI B
351	91092	STREPTOCOCCUS PYOGENES NEL TAMPONE OROFARINGEO ESAME COLTURALE
352	91093	TOXOCARA ANTICORPI (E.I.A.)
353	91094	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)
354	91095	TOXOPLASMA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE) [TEST DI FULTON]
355	91101	TOXOPLASMA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
356	91102	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.)
357	91103	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (I.F.) [FTA-ABS]
358	91104	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUALITAT. MEDIANTE EMOAGGLUTIN. PASSIVA) [TPHA]
359	91105	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUANTIT. MEDIANTE EMOAGGLUTIN. PASSIVA) [TPHA]
360	91111	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (FLOCCULAZIONE) [VDRL] [RPR]
361	91112	TRICHOMONAS VAGINALIS NEL SECRETO VAGINALE ESAME COLTURALE
362	91113	VIBRIO CHOLERAЕ NELLE FECI ESAME COLTURALE
363	91114	VIBRIO DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA
364	91115	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (PREVIA REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
365	91121	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (PREVIA RETROTRASCRIZIONE-REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
366	91122	VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA NAS
367	91123	VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)
368	91124	VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
369	91125	VIRUS ADENOVIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (METODO RAPIDO)

370	91131	VIRUS ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
371	91132	VIRUS ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
372	91133	VIRUS ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (AGGLUTINAZIONE PASSIVA)
373	91134	VIRUS ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
374	91135	VIRUS ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (I.F.)
375	91141	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)
376	91142	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
377	91143	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IGM (E.I.A.)
378	91144	VIRUS CITOMEGALOVIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE
379	91145	VIRUS CITOMEGALOVIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MEDIANTE ESAME COLTURALE (METODO RAPIDO)
380	91151	VIRUS CITOMEGALOVIRUS NEL LATTE MATERNO E NEL TAMPONE FARINGEO ESAME COLTURALE (METODO TRADIZIONALE)
381	91152	VIRUS CITOMEGALOVIRUS NEL SANGUE ACIDI NUCLEICI IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE
382	91153	VIRUS CITOMEGALOVIRUS NEL SANGUE ESAME COLTURALE (METODO TRADIZIONALE)
383	91154	VIRUS CITOMEGALOVIRUS NELL' URINA ESAME COLTURALE (METODO TRADIZIONALE)
384	91155	VIRUS CITOMEGALOVIRUS NELL' URINA ACIDI NUCLEICI IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE
385	91161	VIRUS COXSACKIE [B1, B2, B3, B4, B5, B6] ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
386	91162	VIRUS COXSACKIE [B1, B2, B3, B4, B5, B6] ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
387	91163	VIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (MEDIANTE I.F.)
388	91164	VIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (MEDIANTE M. E.)
389	91165	VIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (MEDIANTE NEUTRALIZZAZIONE)
390	91171	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI
391	91172	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IGM
392	91173	VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE (PREVIA REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
393	91174	VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA
394	91175	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG
395	91181	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG IGM
396	91182	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBEAG
397	91183	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBSAG
398	91184	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBEAG
399	91185	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBSAG
400	91191	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBSAG (SAGGIO DI CONFERMA)
401	91192	VIRUS EPATITE B [HBV] DNA-POLIMERASI
402	91193	VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA
403	91194	VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA
404	91195	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI
405	91201	VIRUS EPATITE C [HCV] IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
406	91202	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA
407	91203	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI
408	91204	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IGM
409	91205	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTIGENE HDVAG
410	91211	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA O EBNA O VCA) (E.I.A.)
411	91212	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA O EBNA O VCA) (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
412	91213	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI (TEST RAPIDO)
413	91214	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI [R. PAUL BUNNEL DAVIDSOHN]
414	91215	VIRUS HERPES ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
415	91221	VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 O 2) ANTICORPI
416	91222	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV] ANALISI QUALITATIVA DI RNA (PREVIA REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)

417	91223	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV] ANALISI QUANTITATIVA DI RNA (PREVIA REAZIONE POLIMERASICA A CATENA)
418	91224	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI
419	91225	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
420	91231	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
421	91232	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.)
422	91233	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTIGENE P24 (E.I.A.)
423	91234	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTIGENE P24 DA COLTURE LINFOCITARIE (E.I.A.)
424	91235	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA)
425	91241	VIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (METODO RAPIDO)
426	91242	VIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (METODO TRADIZIONALE)
427	91243	VIRUS MORBILLO ANTICORPI (E.I.A.)
428	91244	VIRUS MORBILLO ANTICORPI (I.F.)
429	91245	VIRUS MORBILLO ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
430	91251	VIRUS PAROTITE ANTICORPI (E.I.A.)
431	91252	VIRUS PAROTITE ANTICORPI (I.F.)
432	91253	VIRUS PAROTITE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
433	91254	VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI (E.I.A.)
434	91255	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ANTICORPI (E.I.A.)
435	91261	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ANTICORPI (I.F.)
436	91262	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
437	91263	VIRUS RETROVIRUS ANTICORPI ANTI HTLV1-HTLV2
438	91264	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI
439	91265	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.H.A.)
440	91271	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (E.I.A.)
441	91272	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (I.F.)
442	91273	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
443	91274	YERSINIA DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
444	91275	YERSINIA NELLE FECI ESAME COLTURALE
445	91293	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA
446	91294	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA
447	91301	ANALISI DI MUTAZIONI DEL DNA
448	91302	ANALISI DI POLIMORFISMI (STR, VNTR)
449	91303	ANALISI DI SEGMENTI DI DNA MEDIANTE SEQUENZIAMENTO
450	91335	COLTURA DI CELLULE DI ALTRI TESSUTI
451	91341	COLTURA DI FIBROBLASTI
452	91342	COLTURA DI LINEE CELLULARI STABILIZZATE CON VIRUS
453	91343	COLTURA DI LINEE LINFOCITARIE STABILIZZATE CON VIRUS O INTERLEUCHINA
454	91352	COLTURA SEMISOLIDA DI CELLULE EMOPOIETICHE BFU-E, CFU-GM, CFUGEMM (CIASCUNA)
455	91361	CONSERVAZIONE DI CAMPIONI DI DNA O DI RNA
456	91364	DIGESTIONE DI DNA CON ENZIMI DI RESTRIZIONE
457	91365	ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (NUCLEARE O MITOCONDRIALE)
458	91371	IBRIDAZIONE CON SONDA MOLECOLARE
459	91385	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP TEST]
460	91484	PRELIEVO CITOLOGICO
461	91491	PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE
462	91492	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
463	91493	PRELIEVO MICROBIOLOGICO

2. L'importo di € 743.563,14 costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con quota mensile pari ad € 61.963,60.

Le somme assegnate per prestazioni da erogarsi nell'ambito dei settori specializzati, come da seguente prospetto, e non ricomprese tra le prestazioni di laboratorio di base e/o X- plus di cui alla **Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1117 del 03/06/2024, così come modificata con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1413 del 09/07/2024**, restano vincolate alla tipologia settori specializzati, senza alcuna possibilità di scorrimento verso altre prestazioni di laboratorio di base, X-plus o diverso settore specializzato. Resta inteso che le predette somme assegnate per prestazioni da erogarsi nell'ambito dei settori specializzati, sono ricomprese nel tetto di spesa attribuito e non aggiuntive rispetto a quest'ultimo.

n°	COD. SISR	COD. NSIS	con sede in	alla via	C.F.- P. IVA	Tetto di spesa annuale di Settore Specializzato	Settore Specializzato
1	678491	005111	GRAVINA IN PUGLIA	P.ZZA CAVOUR, 27	07019660724	€ 1.989,48	Microbiologia e Virologia

3. Con la possibilità di scorrimento tra le singole tipologie, nella misura massima del 10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali.
4. A norma dell'art. 3 della L.R. 24/09/2010 n. 12 e della L.R. 09.02.2011 n. 2, nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche eccedenti il tetto di spesa annuale contrattualizzato di cui ai commi 1 e 2 e 3.

Art. 2

Modalità organizzative, Piano mensile ed annuale delle prestazioni, Liste di attesa, Informativa ai cittadini

1. L'Erogatore si impegna:
- a) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e l'utilizzo del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi;
 - b) ad adeguare la propria produzione mensile con oscillazioni ragionevoli (massimo 15%), con l'obbligo di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell'ambito del quadrimestre di riferimento, che convenzionalmente s'intende: 1) Gennaio - Aprile; 2) Maggio - Agosto; 3) Settembre - Dicembre;
 - c) a non richiedere la remunerazione di prestazioni erogate al di fuori del volume finanziario di attività effettuato secondo il meccanismo di compensazione di cui al precedente punto b);
 - d) ad osservare le prescrizioni di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell'1%, in caso di mancato rispetto del volume economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Le sanzioni nella misura del 5% e dell'1% sono da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale dell'anno di riferimento in cui si è verificata l'infrazione e comunque da scontarsi sul tetto assegnato per l'anno successivo; giusta DGR n. 1946/2022 e nota Regione Puglia prot. AOO_183 n. 7724 del 17/05/2023, in caso di scostamento nella misura superiore al 10% dei valori economici da garantire nell'arco di un quadrimestre, la sanzione contrattuale da applicarsi è pari all'1% del quadrimestre di riferimento;
 - e) al rispetto dell'invio dei flussi informativi, secondo modalità e tempi stabiliti dalle norme nazionali, regionali e dalle correlate disposizioni attuative e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio;
 - f) a concordare con l'Azienda le varie agende di prenotazione e ad attenersi alle modalità di apertura delle stesse nel rispetto delle percentuali vincolanti indicate dall'Azienda senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda ASL espleta la funzione di prenotazione delle prestazioni, inserendo le agende offerte dall'erogatore all'interno del Sistema informatizzato aziendale CUP;
 - g) a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo, nel corso dell'anno l'erogazione costante e stabile senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione delle agende, qualora

particolari esigenze organizzative interne o la “criticità” dei tempi d’attesa lo richiedano, fermo restando il rispetto del tetto massimo di prestazioni annualmente stabilito;

- h) a dare preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell’attività e relativa motivazione. L’Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si obbliga a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione della propria attività;
 - i) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell’attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 02/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
 - j) a garantire e non intralciare le attività dell’Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l’appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L’Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali.
2. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla normativa vigente, l’Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste secondo le modalità stabilite dalla Regione e, comunque, con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell’assistito, del relativo codice fiscale, della ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e s.m.i..
 3. L’Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso al proprio ambulatorio, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
 4. La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l’applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 26 della L.R. 02.05.2017 n. 9 e ss.mm.ii..

ART. 3

Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Regione Puglia

1. La ASL si impegna a remunerare le prestazioni specialistiche per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 e nei limiti di quanto richiamato alla lett. b) dell’art. 2.
2. La ASL retribuisce le prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione, con le modalità di seguito riportate:
 - a) fino all’85% del tetto di spesa di cui al comma 1) con la tariffa in vigore;
 - b) dall’85,01% al 100% del tetto di spesa di cui al comma 1), con la tariffa in vigore scontata del 20%.
3. **Giusta punti 7. e 11. della DGR n. 350 del 08/03/2021, il presente comma 2 dell’art. 3 è interamente cassato. Di conseguenza, a far data dal 01/01/2021, tutte le prestazioni saranno pagate a tariffa intera secondo il tariffario vigente e comunque fino alla concorrenza del tetto di spesa assegnato ad ogni singolo soggetto aggregato. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali che, dunque, non sono da assoggettarsi a regressione tariffaria.**

ART. 4

Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d’Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori dei tetti di spesa assegnati e dei vincoli di cui all’art. 2 co.1 lett. a) e b), con assoggettamento alla scontistica prevista dal co. 2 dell’art. 3, che sarà effettuata sull’ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l’intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell’anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell’anno successivo. Resta inteso che limitatamente ai residenti in altre Regioni, il riconoscimento potrà avvenire nei limiti del volume finanziario prodotto e riconosciuto ad ogni singola struttura nel corso dell’anno 2011 decurtato del 2%, giusta **Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1117 del 03/06/2024, così come modificata con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1413 del 09/07/2024. Giusta DGR n. 1924/2023, recepita con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1117 del 03/06/2024, così come modificata con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1413 del 09/07/2024, non è possibile per ciascuna struttura assorbire, a qualsiasi titolo, eccedenza di prestazioni extraregionali erogate rispetto al corrispondente tetto, nell’ambito del tetto di spesa invalicabile contrattualizzato per le prestazioni da erogarsi in favore di assistiti residenti nella regione Puglia.** Giusta punti 7. e 11. della DGR n. 350 del 08/03/2021, il comma 2 dell’art. 3 è interamente cassato. Di conseguenza, a far data dal 01/01/2021, tutte le prestazioni saranno pagate a tariffa intera secondo il tariffario vigente e comunque fino alla concorrenza del tetto di spesa assegnato ad ogni

singolo soggetto aggregato. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali che, dunque, non sono da assoggettarsi a regressione tariffaria

2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori della Regione Puglia sono riconoscibili solo nel caso in cui la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
3. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste, le quali, ove non ritenute motivatamente valide dall'UVARP, danno luogo all'addebito del controvalore in precedenza corrisposto.
4. Il pagamento da parte della ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto.

ART. 5

Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni

1. L'Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:
 - 1.1. consegna o trasmissione alla ASL, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse esclusivamente mediante flusso informativo o mediante inserimento diretto delle prestazioni nel sistema informativo sanitario regionale, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche, fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/2001, unitamente ai documenti originali costituiti dalle prescrizioni del medico curante che dovranno essere conformi, per essere valide ai fini amministrativi, ai disposti delle lettere b) e c) dello stesso punto di detto atto dell'Esecutivo Regionale;
 - 1.2. utilizzo dei codici delle prestazioni di cui al D.M. 22.07.1996, così come richiamati nella DGR n. 951/2013 e ss.mm.ii. e tenuto conto delle precisazioni e/o integrazioni definite dal Ministero della Sanità e dalla Regione Puglia e delle direttive applicative notificate dalla ASL all'Erogatore;
 - 1.3. erogazione delle prestazioni specialistiche previste per la branca di originario convenzionamento dell'Erogatore, come riportate negli allegati nn. 1 e 3 del DM 22.07.1996 ed in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Puglia con DGR. n. 3784 del 22.07.1998, DGR n. 3842 del 01/10/1998, DGR n. 141 del 02.03.1999, DGR n. 1392 del 05.10.2000 ed eventuali successive ulteriori variazioni e/o integrazioni, non ultima, la DGR n. 951/2013 e ss.mm.ii.;
 - 1.4. esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;
 - 1.5. rispetto della normativa regionale e nazionale in tema di incompatibilità del personale sanitario e non sanitario impiegato, connesso alla erogazione delle prestazioni di Medicina di Laboratorio, così come del divieto di c.d. "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
 - 1.6. garantire la persistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici in uso e non come scorte di magazzino, nei termini dichiarati sotto forma di autocertificazione nella griglia di valutazione relativa alla dotazione tecnologica di cui alla DGR n. 25/2018 confermata con DGR n. 1924 del 21/12/2023;
 - 1.7. ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla DGR n. 1500/2010, l'erogatore si obbliga a compilare la griglia di cui alla DGR n. 25/2018, valorizzando la dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, in relazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
 - 1.8. dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione;
 - 1.9. durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività.
2. L'Erogatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 è, altresì, obbligato:

- 2.1. a conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla DGR 22/12/2006, n. 2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti in materia di flussi e obblighi informativi;
- 2.2. ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con cadenza mensile, e comunque entro le scadenze pubblicate annualmente, all'invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera Sanitaria.
3. Il mancato adempimento da parte dell'Erogatore degli obblighi dell'art. 50 della L. 326/2003, comporta la sospensione della liquidazione delle prestazioni rese, sino alla dichiarazione dell'avvenuto adempimento ed alla relativa verifica da parte della ASL. Il comportamento reiterato di tale inadempimento sarà oggetto di valutazione ai fini delle prescrizioni previste dall'art. 26 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
4. Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo (così come già previsto dalla Legge Finanziaria n. 296/2006) per l'Erogatore dei servizi sanitari, di richiedere e verificare i dati contenuti sulla Tessera sanitaria del cittadino.
5. L'Erogatore si impegna ad applicare il nuovo Tariffario Regionale approvato con DGR n. 951 del 13/05/2013 e ss.mm.ii., senza l'applicazione della scontistica di cui all'art. 1, co. 796, lett. O, della L. 296/2006 disapplicata dalla DGR n. 1304 del 09/07/2013.
6. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato ed importo liquidato e pagato dalla ASL, l'Erogatore, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
- 6.1. richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
- 6.2. richiedere alla ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
- 6.3. attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
7. L'Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti, nonché la certificazione, equipollente al DURC (n.d.r.: anche ricevuta di avvenuto versamento all'ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, co. 39 della L. 23 agosto 2004, n. 243". I soggetti erogatori che non hanno l'obbligo di effettuare versamenti in favore dell'ENPAM, potranno attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status ai sensi del DPR n. 445/2000.
8. L'Erogatore si obbliga al puntuale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni attuative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.
9. L'Erogatore si obbliga, in ogni caso, al rispetto delle norme, delle disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto.
10. La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 26 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
11. L'Erogatore di prestazioni di specialistiche di patologia clinica, ove intenda aprire un nuovo "centro prelievi" accanto alle prescritte autorizzazioni sanitarie da rilasciarsi a cura della competente Autorità Comunale, subordinatamente alla preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione (co. 3 art. 8 - ter D.Lgs. 502/92), al fine di poter esercitare in quel luogo prestazioni specialistiche con oneri a carico del SSR., deve richiedere il preventivo "nulla osta" alla Azienda ASL la quale, rispetto a detto ampliamento, è tenuta compiere le valutazioni connesse a quanto disposto dal co. 4 dell'Art. 11 della L.R. 32/01 e in generale, rispetto a quanto normato, non ultimo dalla L. 405/01.
- Ove il "nulla osta" non venga disposto, ovvero la nuova unità locale dell'Erogatore sia localizzata nell'ambito di un comune ricadente nella competenza territoriale di altro Comune diverso da quello in cui insiste la struttura, tale sede può essere impiegata esclusivamente per l'esercizio di attività in regime libero professionale.
- In tal caso, l'Erogatore è tenuto a porre nella nuova sede, nel luogo del primo accesso del pubblico il seguente avviso leggibile:
- "UNITA' LOCALE AUTORIZZATA AL SOLO ESERCIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE, CON ONERI A TOTALE CARICO DELL'ASSISTITO".**
- Ove la autorizzazione comunale sia stata concessa in difetto di preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione prevista dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, fino al completamento con esito favorevole di detta procedura di accertamento, le attività di detti centri prelievi devono essere sospese, anche per quanto erogabile in regime libero professionale. E' responsabilità dell'Erogatore interessato accertare la conformità delle autorizzazioni ottenute rispetto alle prescrizioni di legge ed agli indirizzi regionali di attuazione. La violazione

reiterata delle prescrizioni di cui al precedente comma e di altre valutate gravi dalla Azienda ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale.

12. L'erogatore, inteso quale struttura/soggetto aggregatore, si obbliga, nel rispetto delle prestazioni distinte per singola tipologia acquistate dalla ASL con il presente contratto, ad inoltrare alla ASL l'elenco degli esami eseguiti in house (distinti per struttura all'interno dell'aggregazione) e l'elenco degli esami inviati in "service", unitamente alla indicazione del laboratorio/aggregazione effettuante il service. A tal fine, in caso di aggregazioni, il legale rappresentante di ogni singola struttura facente capo all'aggregazione compila l'elenco delle prestazioni eseguite in house e l'elenco degli esami inviati in "service" in ottemperanza al DPR n. 445/2000. Fermo restando le sanzioni previste dal DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, le dichiarazioni infedeli costituiranno motivo per l'avvio delle procedure previste dalla L.R n. 9/2017 e s.m.i.. L'elenco delle prestazioni in service viene allegato al presente contratto.
13. La responsabilità dell'esecuzione delle analisi e della redazione del referto è del responsabile del laboratorio che esegue le analisi. Pertanto, in caso di prestazioni effettuate in service, le stesse potranno essere anche con più referti. Il laboratorio/punto prelievo cui ha avuto accesso l'utente è responsabile dell'archiviazione del referto originale o di una copia dello stesso.
14. L'erogatore che ricorre a service deve mantenere documentazione delle analisi inviate per almeno un anno e un'aliquota del materiale biologico inviato fino al ricevimento del referto.
15. L'erogatore, non può inviare a più laboratori/aggregazioni la stessa tipologia di determinazione analitica. Inoltre, non è ammessa la triangolazione ossia che, ad esempio, il laboratorio A invia in service all'aggregazione B e quest'ultima lo invia, a sua volta, all'aggregazione C.

ART. 6

Adempimenti della ASL

1. La ASL è tenuta a:
 - 1.1. eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati, di cui al D.M. 22.07.1996, così come richiamati nella DGR n. 951 del 13/05/2013 e ss.mm.ii., e relative indicazioni applicative emanate dal Ministero della Sanità o ulteriori indicazioni preventivamente divulgate dalla ASL;
 - 1.2. fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni specialistiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico-diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
 - 1.3. comunicare all'Erogante nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge:
 - 1.3.1. la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
 - 1.3.2. eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
 - 1.3.3. garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui ai RR n. 3/2005 e n. 3/2010;
 - 1.3.4. garantire il collegamento tra il proprio sistema informativo regionale e quello aziendale con quello dell'Erogatore, nonché le modalità tecniche per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio: la mancata osservanza sarà oggetto di valutazione del Direttore Generale.

ART. 7

Modalità di Pagamento e Conguagli

1. Il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Erogatore ai sensi del presente contratto, è regolato dal presente articolo.
2. La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, provvede ad effettuare il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento, in conformità al D.L.vo 192/2012. Per "valida presentazione della richiesta", si intende la consegna degli originali delle ricette, compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito e con coerente esposizione dei codici relativi alle prestazioni erogate, nonché del supporto informatico redatto secondo il tracciato record, descritto al precedente art. 5.
3. La ASL predispone i pagamenti mensili, previa acquisizione del DURC, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

ART. 8

Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali

1. Le parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanete per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 04/04/2014 e di seguito riportate:

“Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del c.c.

IL DIRIGENTE PROPONENTE UOGRC ASL BA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
PRO-TEMPORE DELLA ASL BARI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA STRUTTURA EROGANTE

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli **Artt. 1** (*Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia*), **2** (*Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini*), **3** (*Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria*), **4** (*Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia*), **5** (*Obblighi, adempimenti dell' Erogatore e Sanzioni*), **7** (*Modalità di Pagamento e Conguagli*), **8** (*Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali*).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

L'Erogatore:
